



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 30 relativo a:

“MODIFICA DELL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 ‘DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE”.

Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 30

di iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Barbisan, Brescacin, Centenaro, Finco, Michieletto, Rizzotto, Scatto, Sponda, Valdegamberi, Vianello, Villanova e Zecchinato

Licenziato l'8 aprile 2021 nella seduta n. 17
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	46	39		7
Maggioranza richiesta	24			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Roberto BET
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

MODIFICA DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Relatore il Consigliere BET

Con la proposta in oggetto si intende adeguare la disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico per l'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Le modifiche contenute nella presente proposta mirano ad introdurre nell'ordinamento regionale, ed in particolare nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 concernente "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", specifiche disposizioni afferenti gli interventi e le opere edilizie (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".

La proposta è composta da tre articoli ma è l'articolo 1 che, riscrivendo integralmente l'articolo 66 della citata legge regionale n. 27 del 2003, sostanzialmente ne definisce i contenuti innovativi essendo gli articoli 2 e 3 rispettivamente dedicati alla clausola di invarianza della spesa e all'entrata in vigore.

Si tratta, per lo più, di norme procedurali relative alle modalità e al procedimento di presentazione del progetto, ma sono presenti anche disposizioni che rinviano a provvedimenti della Giunta regionale per l'individuazione delle caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi e delle ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali rispetto a quanto già disposto dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93" nonché in relazione alla definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e all'aggiornamento della modulistica.

Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (seduta del 31 marzo 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta dell'11 marzo 2021), e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Difesa del Suolo della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta dell'8 aprile ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 30 e lo ha approvato a maggioranza.

*Favorevoli il Presidente **Rizzotto** ed i Consiglieri **Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato** (Zaia Presidente), **Cestari e Dolfin** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio, Soranzo e Speranzon** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Bozza** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e **Guarda** (Europa Verde)*

*Astenuti i Consiglieri **Montanariello e Zanoni** (Partito Democratico Veneto) ed **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo).*

MODIFICA DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Art. 1 – Sostituzione dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."

1. L'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 66 – Procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare.

1. *Nelle zone classificate sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.", chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di acquisizione del titolo abilitativo edilizio, deposita presso lo sportello unico del comune competente per territorio, ai sensi degli articoli 61 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.", il progetto con la relativa documentazione, corredato dall'asseverazione del progettista sottoscritta anche dal collaudatore statico, se tale collaudo è previsto dalla vigente normativa. Il deposito del progetto costituisce denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.*

2. *Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito della relativa documentazione presso lo sportello unico del comune competente per territorio.*

3. *Lo sportello unico del comune competente per territorio inoltra telematicamente alla struttura regionale competente in materia sismica:*

a) *entro cinque giorni dal deposito dei progetti ai sensi del comma 1:*

1) *i progetti relativi alle opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;*

2) *i progetti relativi agli interventi ricompresi all'interno degli abitati da consolidare, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 17;*

b) *entro il giorno 7 di ogni mese l'elenco dei progetti relativi agli interventi da sottoporre a controllo a campione, individuati secondo i criteri e le modalità indicate dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6, depositati ai sensi del comma 1 presso lo sportello unico stesso nel mese precedente.*

4. *La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, effettua il controllo dei progetti di cui al comma 1 relativi ad interventi da realizzarsi nelle zone classificate sismiche, rilasciando l'autorizzazione di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, secondo le modalità di seguito espresse:*

a) *per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è necessaria la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, da rilasciarsi secondo le procedure di cui all'articolo 94 del medesimo decreto;*

b) per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), non è necessaria la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori e gli stessi possono essere iniziati dopo il deposito del progetto. Il controllo di tali progetti avviene con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dal deposito del progetto ai sensi del comma 1. A seguito del controllo a campione, se l'esito è positivo, ne viene data tempestiva comunicazione tramite lo sportello unico. Nel caso di esito negativo i lavori sono sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione e successivo rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni riportate nell'asseverazione di cui al comma 1, viene effettuata apposita segnalazione all'albo professionale del tecnico progettista e del collaudatore statico se previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, effettua il controllo dei progetti ricompresi all'interno degli abitati da consolidare rilasciando l'autorizzazione per l'inizio dei lavori con le procedure di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fermo restando che, qualora gli stessi siano realizzati in zona classificata sismica, tale autorizzazione è rilasciata anche ai sensi dell'articolo 94; in tale procedimento non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.

6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67:

a) precisa le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi di cui al comma 4 e le ipotesi di varianti non sostanziali, adeguandosi al decreto ministeriale 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93";

b) definisce i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e l'aggiornamento della modulistica.

7. La vigilanza sulle costruzioni di cui al presente Capo è disciplinata dalle norme riportate nella Parte II, Capo II, Sezione II e Sezione III e nella Parte II, Capo IV, Sezione III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001."

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche." così come sostituito dal comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 – Sostituzione dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.”.	3
Art. 2 - Invarianza della spesa.	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....	4